



SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
LA REGIONE del VENETO
e
L'UNIVERSITÀ di _____

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/__ nella persona del Presidente o suo delegato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Regione il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

L'Università degli Studi di _____, con sede a _____, in Via _____ n. _____, Codice Fiscale n. _____, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/__ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università nella sua qualità di Magnifico Rettore;

PREMESSO CHE

- per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico 2018-2019 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
 - a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 127,00 ad un massimo di euro 146,99,
 - b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 147,00 ad un massimo di euro 168,99,
 - c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 169,00;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 della L. 03/07/1998, n. 210), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il DSU;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2018-2019, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di



ad7d3c7c



- studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
- ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita Convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;
 - l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita Convenzione con la Regione;
 - con deliberazione n. _____ del __/__/____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle Università venete anche per l'A.A. 2018-2019, mediante Convenzione, la gestione delle borse di studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa regionale per il DSU versata dai predetti studenti;
 - anche per l'A.A. 2018-2019 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del DSU, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, dell'articolo 22 e dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998:

1. i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente Convenzione, saranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto;
2. l'importo della tassa regionale per il DSU prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle Università, sarà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;
3. le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2018-2019 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;
4. il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e sarà versato direttamente dalle Università agli studenti;



ad7d3c7c



5. il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo statale integrativo di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive;
6. le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
 - entro il 10/11/2018, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 al 31/10/2018, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
 - entro il 31/07/2019, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2019;
 - report analitici trimestrali ai sensi della L. R. n. 15/1996;
7. l'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2018-2019 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2019-2020;
8. i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2018-2019, la Regione del Veneto parteciperà, in via eventuale, attraverso gli ESU del Veneto, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

9. sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:

- a) collaborazione dell'ESU;
- b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;



ad7d3c7c



10. il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001.
- La graduatoria provvisoria sarà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20/11/2018, possano determinare a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.
- Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2019, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.
- Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2019, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo.
- La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2018 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;
11. le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
- Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012);
- La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione;
12. il contributo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, co. 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2018-2019, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
13. le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, co. 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
14. l'eventuale contributo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2018-2019 non utilizzato per l'A.A. 2018-2019 dovrà essere destinato a borse di studio per l'A.A. 2019-2020;
12. la presente Convenzione vale per l'Anno Accademico 2018-2019. Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla Convenzione stessa;
13. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;



ad7d3c7c



14. la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis), della L. 07/08/1990, n. 241.



ad7d3c7c

